

FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA. REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE A RISTORO DI DANNI SUBITI A SEGUITO DI EVENTI DI NATURA STRAORDINARIA.

La Comunità Montana Alta Valtellina con la volontà di sostenere la permanenza di attività rurali e di aziende agricole nelle zone montane, quali presidio e tutela del territorio e del paesaggio tradizionale, intende approvare un Regolamento al fine di normare l'assegnazione di indennizzi in favore di aziende agricole interessate da eventi di natura straordinaria (incendi, decesso animali in alpeggio, ...) che hanno determinato un danno all'azienda agricola.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di fornire gli indirizzi operativi al competente servizio comunitario al fine di assegnare degli indennizzi per le aziende interessate da eventi straordinari irreversibili.

L'indennità è determinata sulla base delle dotazioni finanziarie disponibili dall'Ente ed in funzione della tipologia e dell'entità del danno subito.

ART.2 REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Possono presentare richiesta di sovvenzione le aziende agricole (individuali, società agricole o società cooperative) titolari di partita IVA in campo agricolo ed in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, con sede legale e operativa nel territorio della Comunità Montana Alta Valtellina (comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valfurva, Valdidentro e Valdisotto).

Possono presentare richiesta di indennizzo le aziende che sono state interessate da un evento straordinario certo e documentato che abbia determinato un danno per l'azienda agricola.

ART. 3 SPESE AMMISSIBILI

In linea di massima potranno essere riconosciuti indennizzi per le seguenti tipologie di danno:

- Decesso animali (bovini) presso alpeggio e relativo smaltimento;
- Incendio di fabbricati e strutture aziendali e/o di loro contenuto;
- Eventi di natura straordinaria con danni alle strutture aziendali e/o agli animali (fulmini, frane, smottamenti, allagamenti, valanghe...);
- Altre tipologie di danno da valutare singolarmente.

Il riconoscimento del danno avverrà solamente per i beni necessari e funzionali per lo svolgimento dell'attività agricola e nel caso di strutture utilizzate ma non di proprietà dell'azienda o del titolare dell'azienda ne dovrà essere documentato il titolo di utilizzo.

ART. 4 LIMITI E DIVIETI GENERALI

Sono esclusi dall'indennizzo le seguenti tipologie di danno:

- Smarrimento di animali;
- Decesso in stalla degli animali detenuti;
- Decessi di animali dovuti alla predazione da parte di animali selvatici (orsi-lupi...);
- Decessi di animali dovuti all'incuria o mala gestione da parte del titolare dell'azienda;
- Danni da brucamento da parte della fauna selvatica;

- Eventi catastrofici non opportunamente documentati e tracciati;
- Interventi che non siano conseguenti ad un evento dannoso e straordinario (non è ammissibile il sostegno ad interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria ecc. e relativi trasporti con elicottero).

ART. 5 ENTITA' DEL RICONOSCIMENTO

L'ammontare dell'indennità verrà determinata sulla base delle dotazioni finanziarie disponibili dell'Ente ed in funzione della tipologia e dell'entità del danno subito secondo le indicazioni previste nel presente Regolamento e, se il caso, di opportune valutazioni effettuate dal competente servizio comunitario con successiva approvazione dalla Giunta.

5.1 Decesso di animali in alpeggio

Relativamente al decesso di animali in alpeggio verrà riconosciuto, quale danno da perdita dei capi, un contributo unitario massimo secondo i seguenti indirizzi, e comunque per un importo complessivo annuo non superiore a € 2.000,00 per ciascuna azienda:

- | | |
|---|----------|
| • Decesso di bovino adulto di età compresa fra i 2 e gli 8 anni | € 600,00 |
| • Decesso di bovino adulto di età superiore a 8 anni | € 400,00 |
| • Decesso di bovino di età compresa tra 1 e 2 anni | € 400,00 |
| • Decesso di vitello di età compresa tra 3 mesi e 1 anno | € 200,00 |
| • Per bovini di età inferiore a tre mesi e per altri animali non viene riconosciuto alcun risarcimento. | |

In sede di domanda di contributo il richiedente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere richiesto e che non intende richiedere ulteriori contributi per il medesimo danno.

5.2 Altre tipologie di danno provocato da evento straordinario

Per altre tipologie di danno l'indennizzo verrà stabilito con deliberazione della Giunta esecutiva a seguito di istruttoria tecnica dell'Ufficio Agricoltura ed in base alla dotazione finanziaria. In ogni caso l'indennizzo riconoscibile non potrà superare il 50% del valore del danno subito e comunque l'importo massimo di € 5.000.

L'indennizzo assegnato, sommato ad altre tipologie di indennizzo o altre forme di riconoscimento del danno (es. copertura assicurativa) che il richiedente potrà ottenere, non potrà superare il totale del danno subito da parte dell'azienda. A questo scopo il richiedente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'entità di eventuali ulteriori indennizzi richiesti e ottenuti. Qualora a seguito di controlli emergano difformità da tale dichiarazione, oltre all'applicazione di quanto previsto per legge nel caso di false dichiarazioni, il richiedente è tenuto alla restituzione dell'intera somma assegnata.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E PROCEDURA AMMINISTRATIVA

6.1 Decesso di animali in alpeggio

La domanda di riconoscimento dell'indennizzo dovrà essere presentata alla Comunità Montana Alta Valtellina entro 30 giorni dall'accaduto su apposito modulo, come da allegato "A". Non appena possibile, e comunque non oltre i tre mesi successivi, ad integrazione della richiesta (qualora non già presentata contestualmente alla domanda) dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- Mod. 7 di movimentazione animali verso l'alpeggio;
- Certificato del medico veterinario da cui si evincano i motivi del decesso;
- Documentazione relativa alle modalità di smaltimento.

L'Ufficio Agricoltura effettuerà l'istruttoria delle singole pratiche pervenute ed entro la fine dell'esercizio di riferimento, con determinazione del Responsabile del Servizio approverà l'elenco dei beneficiari ed assegnerà gli indennizzi sulla base delle disponibilità sullo specifico capitolo di bilancio, entro gli importi massimi di cui al precedente art. 5.1. con ripartizione proporzionale alle disponibilità di bilancio.

6.2 Altre tipologie di danno provocato da evento straordinario

Anche in questo caso la domanda di riconoscimento dell'indennizzo dovrà essere presentata alla Comunità Montana Alta Valtellina entro 30 giorni dall'accaduto su apposito modulo, come da allegato "B". Non verranno prese in considerazione richieste presentate oltre il suddetto termine. Non appena possibile, e comunque non oltre i tre mesi successivi, ad integrazione della richiesta dovrà essere trasmessa tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione dell'accaduto (breve relazione descrittiva, eventuale certificato Vigili del Fuoco rapporto delle Forze dell'Ordine intervenute, documentazione fotografica, ecc.) e alla quantificazione del danno subito (preventivi o fatture relative gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi, fatture di smaltimento materiali danneggiati, fatture per interventi di messa in sicurezza, ecc. ...).

Inoltre, il richiedente dovrà indicare eventuali ulteriori indennizzi relativi l'accaduto già percepiti, eventuali coperture assicurative e/o altre richieste di aiuto presentate. L'ufficio competente dell'ente potrà successivamente chiedere ulteriore documentazione integrativa necessaria alla ricostruzione dell'accaduto e alla quantificazione dell'indennità da liquidare e se il caso effettuare un sopralluogo.

L'eventuale riconoscimento avverrà con delibera di Giunta esecutiva, in base alle disponibilità finanziarie, previa istruttoria dell'Ufficio Agricoltura, entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda, salvo sospensioni per richiesta integrazioni. L'importo assegnato verrà liquidato in unica soluzione a seguito di assunzione del relativo impegno di spesa.

ART. 7 CONTROLLI E REVOCA

A seguito della liquidazione del contributo assegnato i funzionari della Comunità Montana potranno effettuare controlli atti all'accertamento delle dichiarazioni presentate e al rispetto degli impegni assunti. Il beneficiario dovrà garantire l'accesso a tutta la documentazione e alle informazioni richieste. Nel caso vengano riscontrate delle irregolarità che comportino la revoca del contributo verrà comunicato il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, dato avvio alle procedure per il recupero delle somme erogate oltre all'applicazione di quanto previsto per legge nel caso di false dichiarazioni.

ART. 8 REGIME DI AIUTO

Considerata la ridotta entità dei contributi previsti, gli aiuti di cui al presente Regolamento sono concessi ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "*de minimis*", complessivamente non superiori a 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (decreto del Mipaaf del 19 maggio 2020) senza obbligo di notifica alla Commissione Europea. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari con verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN "Registro degli Aiuti di Stato".

Pertanto, con la presentazione della richiesta di indennizzo il richiedente dovrà trasmettere il modulo, opportunamente compilato e sottoscritto, relativo la dichiarazione "*de minimis*" di cui all'allegato "C".

ART. 9 ACCERTAMENTI PROPEDEUTICI ALLA LIQUIDAZIONE

L'erogazione del Contributo così come definito all'articolo precedente è soggetta a "*de minimis*". La concessione dell'indennizzo rimane condizionata alla preventiva verifica che il soggetto richiedente abbia una sufficiente capienza per quanto riguarda il "*de minimis*", che sia regolare la situazione contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC – nei casi previsti) oltre alla "visura Deggendorf" volta ad accertare se lo stesso rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.